



n. 72/2019 (al quale è riunito il n. 73/2018)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr. Angelina Augusta Baldissera

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter e segg. legge n.3/2012

vista l'istanza n. 72/2019 presentata da Crescenzo Iacovelli residente in Montichiari (BS) via Conte Gaetano Bonoris n.5, come meglio generalizzato in atti e la documentazione allegata;

vista l'istanza n.73/2019 presentata da Maria Rampazzo, moglie di Crescenzo Iacovelli, residente in Montichiari (BS) via Conte Gaetano Bonoris n.5, come meglio generalizzata in atti, e la documentazione allegata;

ritenuta l'opportunità di riunire le due istanze, trattandosi di coniugi;

viste le relazioni del dr. Andrea Pagani, nominato gestore della crisi in entrambe le procedure;

ritenuto che le domande soddisfino i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del gestore della crisi sopra indicato;

visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

dispone

la riunione dell'istanza n. 73/2019 all'istanza n.72/2019;

dichiara

- 1) aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Iacovelli Crescenzo e Maria Rampazzo, coniugi in regime di comunione legale dei beni, per la durata minima di anni quattro;
- 2) nomina liquidatore il dr.Andrea Pagani, il quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018;



autorizza sin da ora il liquidatore ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps e così via) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria dei ricorrenti;

3) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti; ferma l'inopponibilità alla procedura di liquidazione delle cessioni del quinto dello stipendio ove sussistenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul sito internet www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro delle Imprese se il debitore vi è iscritto;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. dispone che Crescenzo Iacovelli versi alla procedura la somma di € 400,00, salva ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica dei suddetti debitori, che anche il liquidatore dovrà segnalare;

dispone che i beni strettamente funzionali alla prosecuzione dell'attività di autotrasportatore per conto terzi (attualmente unica fonte di reddito della famiglia) vengano realizzati in prossimità della chiusura della liquidazione, salvo eventuali mutamenti o sopravvenienze da segnalare da parte del liquidatore, il quale dovrà costantemente monitorare l'andamento di detta attività e riferirne nella relazione periodica;

g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 25.7.2019

Il giudice delegato

Dr. Angelina Augusta Baldissera



**AL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE**

**RICORSO EX ART. 14-TER L. 27-01-2012, N. 3
(LIQUIDAZIONE DEI BENI)**

Il sottoscritto Iacovelli Crescenzo, codice fiscale CVLCSC56D01D896O, nato a Gambatesa (CB) il 01.04.1956 e residente a Montichiari, c.a.p. 25018, in via Conte Gaetano Bonoris 5,

PREMESSO CHE

sussistono le condizioni previste dalla L. 27.01.2012, n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 179.2012 in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, dunque non è in grado di fare fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti,

RITENUTO CHE

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3.2012;
- b) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. n. 3.2012;
- c) Non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui la relazione particolareggiata prevista dal c. 3 dell'art. 14-ter, L. n. 3.2012;
- lo scrivente ha presentato istanza all'OCC Protezione Sociale Italiana al fine della nomina di un Gestore della crisi e con provvedimento in data 10.12.2018 il Referente ha nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Andrea Pagani (C.F. PGNNDR66B24B157R) che ha accettato l'incarico in data 31.12.2018;
- che il Dott. Andrea Pagani ha quindi provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
 - a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositate a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo I della L. n. 3.2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3.2012;
- autorizzi la prosecuzione dell'attività di autotrasporto per conto terzi, già esercitata dal sottoscritto, fino alla chiusura della procedura di liquidazione quando verranno realizzati i relativi beni e la somma ricavata acquisita all'attivo della procedura medesima, tenuto conto che l'attività d'impresa non genera ulteriori debiti ed è l'unica fonte di reddito per il sostentamento della famiglia;
- disponga, anche al fine di evitare un aggravio di spese, che le funzioni di Liquidazione vengano svolte dal Dott. Andrea Pagani, già nominato Gestore della Crisi in data 10.12.2018 dall'OCC Protezione Sociale Italiana, ai sensi dell'art.15, c. 8, L. n. 3.2012;
- disponga, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e.o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori;
- disponga che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto, almeno una volta, su un quotidiano locale;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività già svolte.

Ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2 della L. n. 3.2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della L. n. 3.2012, ovvero:

A. Dichiarazione del 18.07.2019 rilasciata dal sottoscritto attestante:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- b. elenco di tutti i beni del debitore;
- c. elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

B. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

C. Scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità agli originali.

Ai sensi dell'art.14-ter, c. 3 della L. n. 3.2012 si allega altresì:

D. Inventario di tutti i beni redatto in data 07.06.2019;

E. Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del dott. Andrea Pagani redatta in data 18.07.2019.

Con osservanza.

Brescia, 18 luglio 2019

Il sottoscritto
Iacovelli Crescenzo

**AL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE**

**RICORSO EX ART. 14-TER L. 27-01-2012, N. 3
(LIQUIDAZIONE DEI BENI)**

La sottoscritta Rampazzo Maria, codice fiscale RMPMRA58M53B157N, nata a Brescia (BS) il 13/08/1958 e residente a Montichiari, c.a.p. 25018, in via Conte Gaetano Bonoris 5,

PREMESSO CHE

sussistono le condizioni previste dalla L. 27/01/2012, n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 179/2012 in quanto la sottoscritta si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, dunque non è in grado di fare fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti,

RITENUTO CHE

- a) Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012;
- b) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
- c) Non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui la relazione particolareggiata prevista dal c. 3 dell'art. 14-ter, L. n. 3/2012;
- la scrivente ha presentato istanza all'OCC Protezione Sociale Italiana al fine della nomina di un Gestore della crisi e con provvedimento in data 10/12/2018 il Referente ha nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Andrea Pagani (C.F. PGNNDR66B24B157R) che ha accettato l'incarico in data 31/12/2018;
- che il Dott. Andrea Pagani ha quindi provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
 - a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo I della L. n. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;
- disponga, anche al fine di evitare un aggravio di spese, che le funzioni di Liquidazione vengano svolte dal Dott. Andrea Pagani, già nominato Gestore della Crisi in data 10/12/2018 dall'OCC Protezione Sociale Italiana, ai sensi dell'art.15, c. 8, L. n. 3/2012;
- disponga, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori;
- disponga che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto, almeno una volta, su un quotidiano locale;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività già svolte.

Ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2 della L. n. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della L. n. 3/2012, ovvero:

A. Dichiarazione del 18/07/2019 rilasciata dalla sottoscritta attestante:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- b. elenco di tutti i beni del debitore;
- c. elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

B. Non avendo prodotto redditi negli ultimi tre anni non vengono allegate le dichiarazioni fiscali.

Ai sensi dell'art.14-ter, c. 3 della L. n. 3/2012 si allega altresì:

C. inventario di tutti i beni redatto in data 07/06/2019;

D. relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del dott. Andrea Pagani redatta in data 18/07/2019.

Con osservanza.

Brescia, 18/07/2019

La sottoscritta
Rampazzo Maria